

delle imprese in difficoltà, nonché la mancanza di base istruttoria per quanto riguarda le conclusioni riguardanti l'incidenza del regime di aiuti sugli scambi comunitari.

(1) GU C 283, del 19.9.1997, pag. 2.

Ricorso presentato l'11 giugno dal sig. Georgios Gouvras contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-180/02)

(2002/C 191/51)

(Lingua di procedura: il francese)

L'11 giugno 2002 il sig. Georgios Gouvras, domiciliato a Bereldange (Lussemburgo), rappresentato dagli avvocati Jean-Noël Louis, Etienne Marchal e Albert Coolen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 14 agosto 2001 del direttore della Direzione Amministrazione e Gestione del Personale Lussemburgo e Ispra della DG ADMIN:
 - di fissare, con effetto retroattivo al 1 novembre 2000, la sede di servizio del ricorrente ad Atene, di sopprimere, con effetto retroattivo, il suo diritto all'indennità di dislocazione e al rimborso delle spese di viaggio annuale, e di applicare alla sua retribuzione il coefficiente correttore stabilito per la Grecia;
 - di trattenere sulla sua remunerazione, in applicazione di questa decisione, qualsiasi somma in generale non dovuta;
- condannare la parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, che era in servizio in Lussemburgo, è stato distaccato per esigenze di servizio al Ministero della sanità greco. La decisione contestata fissa, con effetto retroattivo al 1 novembre 2000, la sua sede di servizio ad Atene, con le relative conseguenze. Inoltre la Commissione ha deciso di trattenere sulla retribuzione del ricorrente, in applicazione della decisione contestata, qualsiasi somma in generale non dovuta.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente richiama la violazione degli articoli 37, lett. a), primo trattino e 38 dello statuto perché la decisione contestata modifica la sede di servizio del ricorrente durante il periodo del distacco per esigenze di servizio. Il ricorrente invoca anche la violazione dell'art. 85 dello statuto, la violazione del divieto di procedimenti arbitrari, del principio di tutela del legittimo affidamento e del dovere di sollecitudine perché il ricorrente non era a conoscenza del carattere irregolare dei pagamenti ricevuti. Infine, il ricorrente invoca la violazione degli artt. 5 e 10 dell'allegato VII dello statuto.

Ricorso della BMI Bertollo S.r.l. contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 14 giugno 2002

(Causa T-186/02)

(2002/C 191/52)

(Lingua processuale: sarà determinata secondo l'articolo 131 paragrafo 2 del Regolamento di procedura — Ricorso redatto in: italiano)

Il 14 giugno 2002 la BMI Bertollo S.r.l. di Pianezze San Lorenzo (Italia), rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Federico Tedeschini, dal Prof. Maurizio Pinnarò e dall'Avv. Patrik Santer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno. L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: Diesel S.p.a. di Molvena (Italia).

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione emessa il 19 marzo 2002 dalla Terza Commissione di Ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, in sede di impugnazione della decisione emessa il 28 febbraio 2001 dall'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, Unità quinta della Divisione di opposizione, accogliendo, per l'effetto, la domanda di registrazione formulata dalla società opposta.

Motivi e principali argomenti

Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario: L'attrice

Marchio comunitario considerato:

Marchio figurativo «DIESELIT» — Domanda di registrazione n. 880211, registrazione richiesta per prodotti e servizi contenuti nelle classi 7, 11 e 21 (ferri, caldaie e tavole da stiro)